



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 126/14/CONS

**ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DELLA SOCIETÀ FOX
INTERNATIONAL CHANNELS ITALY S.R.L. DI DEROGA AGLI OBBLIGHI
DI INVESTIMENTO DI OPERE CINEMATOGRAFICHE DI ESPRESSIONE
ORIGINALE ITALIANA E DI TRASMISSIONE DI OPERE EUROPEE
SPECIFICAMENTE RIVOLTE AI MINORI
(Palinsesto “History”)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 31 marzo 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito Testo unico;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS, del 13 febbraio 2009, recante *“Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera 397/10/CONS, di seguito Regolamento;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS, del 26 febbraio 2013, recante *“Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120”*;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, recante *“Cinema: quote di investimento finanziario e trasmissione riservate opere italiane”*, di seguito Decreto;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

- 1) in data 31 dicembre 2013 è stata presentata istanza (acquisita in data 2 gennaio 2014, con prot. n. 2) dalla società Fox International Channels Italy S.r.l. (di seguito, Società) per il palinsesto *History*, (di seguito, Palinsesto), con la quale la Società chiede la deroga agli obblighi *“di diffusione di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte; di*

investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte di cui al Decreto interministeriale del 22 febbraio 2013”. Con tale istanza, la Società ha dato evidenza del fatto che è titolare dell’autorizzazione a trasmettere sul satellite fino al 31 gennaio 2014 e pertanto ha chiesto l’accoglimento della deroga fino a tale data. Ed infatti l’Autorità con la delibera n. 687/13/CONS, adottata il 12 dicembre 2013, ha autorizzato la società A&E Television Networks Italy S.r.l. alla diffusione via satellite del programma televisivo denominato *History*.

- 2) In data 16 gennaio 2014 (con prot. n. 158) è stato avviato il procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione della deroga agli obblighi di cui al suddetto Decreto, a far data dalla presentazione della domanda. In data 18 febbraio 2014 la Società ha presentato documentazione integrativa (acquisita con prot. n. 7793) a seguito della richiesta di informazioni rivolta alla Società contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento.
- 3) In via preliminare, è necessario verificare la sussistenza di almeno una delle tre condizioni a cui è subordinata la legittimazione alla presentazione della istanza di deroga ai sensi del citato art. 44, comma 8, del Testo unico e dell’art. 4 del regolamento allegato alla delibera n. 186/13/CONS. In proposito, la Società ha dato evidenza della natura tematica del palinsesto in esame *History*, che dedica la propria programmazione a documentari di carattere storico.
- 4) Per quanto riguarda la richiesta di deroga agli obblighi di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni, la Società ha rappresentato che la trasmissione di opere cinematografiche imporrebbe un repentino cambio di rotta alla linea editoriale dei palinsesti la cui programmazione non prevede la trasmissione di film.
- 5) In proposito, l’art. 2 del Decreto stabilisce che le quote di programmazione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni riguardano “*i palinsesti che non hanno carattere tematico*”, e dunque i palinsesti c.d. generalisti o semigeneralisti, e “*i palinsesti di carattere tematico, che trasmettono in prevalenza opere cinematografiche*”. La previsione richiamata rende evidente che tali obblighi non siano applicabili ai palinsesti oggetto dell’istanza in quanto, trattandosi di palinsesti tematici non cinematografici, non rientrano in nessuna delle due categorie in esso indicate, sicché, come l’Autorità ha già avuto modo di deliberare recentemente in merito a fattispecie simili (delibera n. 623/13/CONS, n. 664/13/CONS e n. 722/13/CONS), non occorre pronunciarsi in merito.
- 6) Per quanto riguarda la richiesta di deroga agli obblighi di investimenti in opere cinematografiche di espressione originale italiana di produttori indipendenti, incluse le opere recenti, diversamente dall’art. 2 che

circoscrive gli obblighi di programmazione alle due categorie di palinsesti espressamente previste, l'art. 3 del Decreto, che dispone in merito agli obblighi di investimento, non stabilisce delimitazioni al suo campo di applicazione. Dato che l'art. 2 costituisce norma eccezionale ed è quindi soggetto a stretta applicazione, esso può valere solo in relazione ai menzionati obblighi di programmazione, non potendosi dare un'interpretazione estensiva per gli obblighi di investimento. Si ritiene, pertanto, di dover procedere alla valutazione nel merito dell'istanza di deroga agli obblighi di investimento di cui all'art. 3 del Decreto per i palinsesti richiamati.

- 7) A tal fine la Società, nella documentazione trasmessa, ha dato evidenza del fatto che *History* è un palinsesto tematico dedicato quasi totalmente a documentari di carattere storico, talora inseriti nell'ambito di programmi contenitori di approfondimento e raccordo. Appare evidente, pertanto, che il canale non trasmette opere cinematografiche di espressione originale italiana.
- 8) Nel prendere atto della programmazione del palinsesto *History*, si ritiene che il rispetto degli obblighi di investimento nella produzione, finanziamento, pre-acquisto e acquisto delle opere cinematografiche di espressione originale italiana, come definite dal Decreto, sarebbe incompatibile rispetto alla propria libera scelta editoriale. L'acquisto delle opere cinematografiche, peraltro, rischierebbe di deviare le risorse economiche a disposizione della Società verso programmi che non consentirebbero di dare continuità agli investimenti finora effettuati, se non venendo meno all'impostazione della linea editoriale del palinsesto;
- 9) Per quanto riguarda gli obblighi di trasmissione di opere rivolte ai minori, la programmazione dell'emittente non prevede la trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori e la natura tematica del palinsesto non lascia intravedere profili di compatibilità con tale genere di programmi. Si ritiene, pertanto, che con riferimento al disposto dell'articolo 34, comma 10, del Testo Unico, l'eventuale trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori possa comportare una rilevante distorsione della linea editoriale, tale da distorcere la tematicità finora proposta e percepita dal pubblico di riferimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. È accolta l'istanza di deroga agli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, avanzata dalla società Fox International Channels Italy S.r.l. per il palinsesto *History*.

La deroga di cui al presente comma è concessa per l'anno 2013.

2. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Fox International Channels Italy S.r.l. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Napoli, 31 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani